

D'AZEGLIO SERVIZI SRL

Consulenza alle imprese

Bologna, lì 28 febbraio 2024

AI CLIENTI

LORO INDIRIZZI

CIRCOLARE N. 3/2024

La tassa annuale libri sociali per l'anno 2024

Entro il prossimo **18 marzo** (quest'anno il 16 marzo cade di sabato e perciò il versamento slitta al lunedì 18/03) i contribuenti devono far fronte al versamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali per l'anno 2024.

Tenuti al versamento sono tutte le società di capitali, tra cui le s.p.a., le s.r.l. e le s.a.p.a ad esclusione di:

- ✓ società cooperative;
- ✓ società di mutua assicurazione;

le quali sono comunque tenute, per la numerazione e la bollatura di libri e registri, al pagamento della tassa di concessione governativa di 67 euro per ogni 500 pagine o frazioni di 500 pagine;

- ✓ società di capitali fallite in quanto i libri ed i registri devono essere vidimati dal giudice delegato senza spese;
- ✓ i consorzi tra imprese che non abbiano assunto la forma di società consortili (risoluzione 411461/1990);
- ✓ gli enti non economici, le associazioni e le fondazioni di volontariato (oltre che le imprese individuali e le società di persone).

Per quanto riguarda invece le **società in liquidazione** e le società sottoposte a procedure concorsuali la circolare 108/E/1996 ha precisato che tali soggetti **sono comunque tenuti al versamento**, sempre che permanga l'obbligo della tenuta dei libri vidimati (come ad esempio i libri sociali) nei modi previsti dal codice civile.

In caso di trasferimento della sede sociale e variazione della competenza di Uffici dell'Agenzia delle Entrate a cui effettuare il versamento con modello F24, la società che ha già provveduto al versamento della tassa non è tenuta ad effettuare un altro versamento in quanto il trasferimento non impone una nuova numerazione e bollatura dei libri e registri sociali.

L'ammontare della tassa dovuta dipende dal valore del **capitale sociale** o del fondo di dotazione al 1° gennaio dell'anno per il quale si effettua il versamento ed ammonta a:

- ✓ **309,87 euro** se il capitale sociale o il fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;
- ✓ **516,46 euro** se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a 516.456,90 euro.

Per la determinazione dell'importo dovuto si deve far riferimento al capitale sociale risultante al 1° gennaio dell'anno; pertanto non assumono rilevanza eventuali variazioni del capitale successive alla data del 1° gennaio 2024, variazioni che invece saranno rilevanti per la determinazione dell'importo dovuto per l'anno 2025.

Le modalità di versamento sono diverse a seconda che il versamento sia effettuato per il primo anno di attività o per gli anni successivi:

- ✚ il versamento per **l'anno di inizio attività** deve essere effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a "Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Bollatura Numerazioni Libri Sociali", prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, su cui vanno riportati gli estremi di versamento;
- ✚ il versamento per gli **anni successivi** va effettuato, **entro il 16 marzo** di ciascun anno, utilizzando il **modello F24**, esclusivamente in modalità telematica (homebanking – Fisocn on line – Entratel), con il codice tributo "**7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali**", indicando, oltre all'importo, l'anno per il quale il versamento viene eseguito.

L'importo versato è deducibile ai fini delle imposte (Ires ed Irap) e può essere compensato nel caso in cui il contribuente abbia dei crediti compensabili con modello F24, nel qual caso la delega di versamento dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline).

Nel caso di omesso versamento la sanzione amministrativa irrogabile varia dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non può essere inferiore a 103 euro, come previsto dall'articolo 9, comma 1, D.P.R. 641/1972.

È possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso, beneficiando di una riduzione della sanzione a seconda di quando venga effettuato il versamento.

Per il versamento dell'imposta e degli interessi va utilizzato il modello F24 (con il consueto codice tributo "7085"), mentre per il versamento della sanzione è necessario utilizzare il modello F23 indicando il codice tributo "678T", il codice ufficio "RCC" e la causale di versamento "SZ".

Infine si segnala che secondo una parte della dottrina la corretta sanzione da applicare in caso di omesso versamento sia quella prevista dall'articolo 13, comma 2, D.Lgs 471/1997, pari quindi al 30% dell'importo dovuto.

Tale differente interpretazione comporta una diversa riduzione della sanzione in caso di ravvedimento operoso.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

D'Azeglio Servizi srl